

# *il* FALLIMENTARISTA

Il requisito di "meritevolezza" nel giudizio di omologazione del piano del consumatore

di **Vincenzo Battiloro**

*Giurisprudenza commentata del 24 maggio 2017*

**Il deposito del “piano del consumatore” previsto dalla Legge n. 3/2012, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un’attenta indagine sulla diligenza adoperata dal consumatore nell’assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l’accertamento giudiziale – compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell’O.C.C. – della sua insussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l’istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il Giudice a negare l’omologazione del piano proposto.**

*SOMMARIO: 1. Massima - 2. Il caso - 3. La questione - 4. Le soluzioni giuridiche - 5. Osservazioni - 6. Guida all’approfondimento*

[Tribunale di Torre Annunziata - 12 dicembre 2016, sent.](#)

### 1. Massima

Il **deposito del “piano del consumatore”** previsto dalla [Legge n. 3/2012](#), in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un’attenta **indagine sulla diligenza adoperata dal consumatore** nell’assunzione dei **debiti c.d. volontari**, di modo che l’accertamento giudiziale – compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell’O.C.C. – della sua insussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l’istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il Giudice a negare l’omologazione del piano proposto.

### 2. Il caso

Presso il Tribunale di Torre Annunziata viene depositata una proposta di **piano del consumatore** in base alla [Legge n. 3/2012](#) per la soluzione dello stato di sovraindebitamento causato dalla prestazione di una fideiussione, da parte della istante, in favore del marito e verso un Istituto di credito, in concomitanza con l’erogazione al coniuge di un mutuo fondiario. Alla richiesta di omologa **si oppone il maggior creditore** (l’Istituto di credito erogante il detto mutuo) adducendo la scarsa convenienza del piano (cfr. [art. 12-bis](#), comma 4).

Il Tribunale, vagliata l’**assenza del requisito di meritevolezza** in capo al consumatore – peraltro già esposto patrimonialmente verso altri creditori – in ragione della sua non ponderata decisione di prestare la ricordata fideiussione, non omologa il piano (revocando il decreto di cui all’art. 12-bis, comma 2; ordinando la cessazione di ogni forma di pubblicità e liquidando il compenso finale al professionista designato come O.C.C. ex [art. 15](#), comma 9).

### 3. La questione

L’organo decidente non omologa il piano avendo escluso la sussistenza della “meritevolezza” in capo al consumatore, poiché **quest’ultimo ha assunto volontariamente l’obbligazione** derivante dalla fideiussione, **nella duplice consapevolezza** che: *i)* il marito garantito **non avrebbe potuto mai** soddisfare le onerose rate del mutuo fondiario contratto, essendo queste ultime sproporzionate rispetto all’entità delle sue entrate economiche; *ii)* la ricorrente medesima, in ragione della propria situazione finanziaria, a fronte del prevedibile inadempimento del marito, **non avrebbe potuto mai adempiere la garanzia personale prestata**.

### 4. Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale, una volta accertata la ricorrenza dei presupposti legali sia di accesso al piano del consumatore (cfr. [artt. 6-7](#)) sia di contenuto della proposta in discorso (cfr. [artt. 8 e 9](#), commi 2 e 3-bis), **come prescritto dalle norme dettate in materia di “piano”** (cfr. artt. 9, comma 3-bis e 12-bis, commi 1 e 3), si concentra – nella fase del contraddittorio successiva all’udienza fissata con decreto ex [art. 12-bis](#), comma 1 – sull’esame della **diligenza** adoperata dal consumatore nell’assumere volontariamente l’obbligazione (secondo la *ratio* tipica della disciplina *de qua*, avente come *target* la soluzione della crisi da c.d. “debito volontario”), oggetto della fideiussione, causativa del suo stato di persistente sovraindebitamento.

Il percorso motivazionale che porta il Decidente a focalizzare l’attenzione sul richiamato profilo, a prescindere dal riferimento alle norme sopra ricordate della stessa legge n. 3/2012, **che già impongono** detta operazione valutativa **in presenza della specifica proposta del “piano”**, si fonda sulla considerazione – la quale, a dire del Tribunale, abbraccerebbe trasversalmente tutte le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento – per cui esse mirerebbero a risolvere detta situazione **ove, però, determinata da eventi estranei alla volontà del debitore**. Da qui il corollario circa la necessità di verificare, e con particolare rigore,

la c.d. meritevolezza del soggetto che versi in quello stato; il che, sotto altra ottica, porrebbe le discipline di cui al Capo II della [Legge n. 3/2012](#) “in controtendenza rispetto alle scelte operate dal legislatore in tema di concordato preventivo” (così la decisione in commento, la quale richiama [Trib. Milano 18 novembre 2016](#)).

Date le suddette premesse logico-giuridiche, il Giudice decide di non omologare il piano, poiché, individuata la fonte del sovraindebitamento dell'istante nella sua scelta liberamente assunta di prestare la fideiussione per il mutuo fondiario stipulato dal marito, e considerata la complessiva situazione economico-patrimoniale, personale e familiare, del consumatore, ritiene mancante il summenzionato requisito di meritevolezza: il ricorrente, invero, **non aveva ab origine la ragionevole prospettiva di adempiere la garanzia personale prestata** (cfr. art. 9, comma 3-bis, lett. a) nel caso di **prevedibile inadempimento del marito mutuatario garantito** (circostanza quest'ultima nota *ex ante* al fideiussore in virtù della sua posizione di coniuge).

## 5. Osservazioni

Il decreto in commento, nell'attribuire rilevanza pregnante all'indagine sul profilo di meritevolezza in occasione (ma non solo) della proposizione di un “piano del consumatore”, risponde alle peculiarità della relativa procedura per ciò che concerne le modalità di raggiungimento dell'omologazione.

Il legislatore, infatti, ha sostituito all'adesione alla proposta da parte di una data percentuale di creditori (cfr. per l'“accordo” l'[art. 11](#), comma 2) **un penetrante sindacato del Tribunale avente ad oggetto, in particolare, la mancanza di colpevolezza del consumatore**, secondo un meccanismo più snello, alieno dalle fasi tipiche delle tradizionali procedure concorsuali (fra le quali pure va annoverata quella in esame *ex art. 6*, comma 1), rappresentate dalla partecipazione e dall'approvazione dei creditori. La *ratio* risiede, come illustrato nella Relazione governativa di accompagnamento alla [Legge n. 3/2012](#), nell'assenza di esigenze di conservazione di unità produttive (essendo il soggetto legittimato attivo solo il consumatore non imprenditore), cui fa da naturale contrappeso la riemersione del ruolo del giudice attraverso l'attribuzione allo stesso del rigoroso vaglio di cui si è detto, **essendo il piano** (unilateralmente predisposto dal consumatore con l'ausilio dell'O.C.C.), ove omologato, **suscettibile di “imporsi” nelle sfere giuridiche dei creditori**, determinando una ristrutturazione dell'originario debito senza il loro previo consenso.

La riprova dell'importanza attribuita al requisito in discorso nella risoluzione della fattispecie concreta è data dall'*iter* decisionale del Tribunale, dal quale si evince un **accorpamento della triplice valutazione giudiziale** imposta dall'[art. 12-bis](#), comma 3 (riguardante: **i**) “fattibilità del piano”, **ii**) “idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento” di una serie di crediti, e **iii**) insussistenza di aspetti di immeritevolezza) **sotto la lente prospettiva**, per l'appunto, **della verifica della (assenza di) diligenza del consumatore**, che a sua volta nel caso di specie ricomprende il giudizio sulla non sostenibilità del piano proposto, con una inversione, quindi, dell'ordine legale di esame giudiziario dei tre profili appena indicati.

In altri termini, il Giudice campano assegna al profilo più volte indicato un **carattere**, oltre che risolutivo, **assorbente dei restanti due profili**; e, in ossequio alla scansione valutativa temporalmente cadenzata dalla legge (cfr. art. 12-bis, commi 1, 3 e 4), a fronte della richiamata contestazione sulla convenienza del piano sollevata dall'Istituto di credito, l'Organo decidente, una volta ravvisata l'immeritevolezza del consumatore, non si sofferma ad effettuare il raffronto comparativo con l'alternativa rappresentata dalla terza procedura di composizione della crisi a carattere liquidatorio, prescritto dall'art. 12-bis, comma 4 (conosciuto anche come “*cram down*”, sulla falsariga dell'analogo istituto del *Chapter 11* dello *United States Bankruptcy Code*).

In ultima analisi, se il piano del consumatore è volto a garantire un recupero al **consumatore incolpevole**, consentendogli un *fresh start* (con indubbi benefici, a cascata, per l'intero tessuto economico, in ossequio alla funzione sociale più in generale riconosciuta alle procedure della Legge n. 3/2012 ed emergente in particolare dal collegamento teleologico fra il Capo I e il Capo II della stessa legge) è pur vero che la **notevole**

**compressione dei diritti dei creditori determinata dal piano**, per quanto illustrato, **impone di riconoscere un ruolo dirimente, rispetto all'omologazione del piano, al requisito della meritevolezza *sub specie* di diligenza del consumatore nell'assunzione dei debiti volontari causativi del suo stato di crisi da sovraindebitamento**: il decreto qui commentato configura una pronuncia paradigmatica del severo filtro giudiziale calibrato sul detto requisito.

#### **6. Guida all'approfondimento**

In **dottrina**, fra molti, P. Lucci, Piano del consumatore e sovraindebitamento: alcuni profili problematici, in Fall. 12/2016; R. Bocchini, Profili civilistici della disciplina del sovraindebitamento del consumatore, in Giur. it., 2016; E. Pellicchia, Composizione delle crisi da sovraindebitamento: il "piano del consumatore" al vaglio della giurisprudenza, in [www.dirittocivilecontemporaneo.com](http://www.dirittocivilecontemporaneo.com); L. Modica, Tutela del sovraindebitamento incolpevole (L. 3/2012) o sanzione per omessa verifica del merito creditizio (art. 124 TUB)? Il "piano del consumatore" in funzione punitiva, ibidem. In **giurisprudenza**, sia sul piano del consumatore in generale che sul profilo di meritevolezza dell'istante, più recentemente cfr. Trib. Palermo 31 gennaio 2017, inedito; [Trib. Milano 18 novembre 2016](#), in questo portale; [Trib. Larino 24 maggio 2016](#) in questo portale; Trib. Torino 30 settembre 2015, ibidem; Trib. Ascoli Piceno 3 aprile 2014, in Ilcaso.

#### **In senso conforme**

[Tribunale di Milano - Sez. II - 18 novembre 2016, decr.](#)

[Tribunale di Larino - 24 maggio 2016, sent.](#)